

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MARCORA)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(FORLANI)

col **Ministro dell'Interno**

(ROGNONI)

col **Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(NICOLAZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1979

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, concernente norme di attuazione dei regolamenti comunitari relativi al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva

ONOREVOLI SENATORI. — Il regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978, ha modificato il regolamento numero 136/66 (CEE) del Consiglio del 22 settembre 1966 relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi prevedendo, fra l'altro, l'istituzione di un aiuto al consumo dell'olio di oliva prodotto ed immesso sul mercato nella Comunità, nei casi in cui il prezzo indicativo alla produzione diminuito dell'aiuto alla

produzione sia superiore al prezzo rappresentativo di mercato, al fine di garantire in tal modo la vendita del prodotto a prezzi concorrenziali rispetto a quelli degli olii di semi.

Per quanto riguarda la gestione di detto aiuto l'articolo 11, paragrafo 2, del suddetto regolamento n. 136/66, come modificato dal citato regolamento n. 1562/78, prevede che essa possa essere affidata ad un Organismo interprofessionale controllato dallo Stato

membro interessato. In tal caso lo Stato membro può autorizzare detto Organismo a riscuotere dai beneficiari dell'aiuto un contributo destinato a coprire le spese derivanti dalla gestione del relativo regime.

Considerata la necessità di assicurare una gestione agile e svincolata per quanto possibile dalle procedure imposte dalle norme di contabilità dello Stato, si è ritenuto opportuno di avvalersi della facoltà concessa dalle norme comunitarie, prevedendo la possibilità di affidare il particolare servizio all'Organismo nazionale per la gestione dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva costituito dalle organizzazioni dei produttori agricoli, degli industriali e dei commercianti oleari più rappresentative ed avente come scopo statutario l'adempimento dei compiti in parola.

È stato predisposto, pertanto, un provvedimento legislativo che, in considerazione dell'imminente entrata in vigore della misura comunitaria, prevista per il 1° aprile 1979, ha assunto la forma del decreto-legge e che viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

Con detto provvedimento, che rientra nel quadro della normativa che attribuisce all'AIMA l'erogazione delle provvidenze comunitarie, si autorizza l'Azienda ad affidare all'Organismo suddetto i compiti di gestione dell'aiuto, ivi compresi i relativi controlli.

Si è ritenuto opportuno indicare specificamente i compiti di controllo inerenti al regime di aiuto affinché l'Organismo sia abilitato *ex lege* ad effettuarne ogni tipo, previsto dalla normativa comunitaria di applicazione, emanata, per quanto riguarda le norme generali, con regolamento (CEE) n. 3089/78 e, per gli adempimenti più particolari, con regolamento n. 557/79 del 23 marzo 1979.

L'affidamento dell'incarico all'Organismo è, peraltro, subordinato al riconoscimento della sua idoneità all'assolvimento dei compiti di gestione suindicati, da effettuarsi per mezzo di apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con tale riconoscimento l'Organismo acquista personalità giuridica di diritto privato ed è sottoposto alla vigilanza e controllo del Ministero dell'agricoltura (art. 1). Con ciò si è inteso conferire ad esso, dato il rilievo delle funzioni affidategli, una veste giuridica che dia particolari garanzie.

L'AIMA provvede ad impartire le necessarie disposizioni all'Organismo per l'espletamento del suo incarico e ne controlla l'attività.

I rapporti tra l'AIMA e l'Organismo sono disciplinati da apposite convenzioni, ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni.

Il richiamo alle norme istitutive dell'AIMA serve a porre in chiaro che le convenzioni d'affidamento sono sottoposte alle disposizioni che regolano l'attività contrattuale dell'Azienda.

L'onere del servizio, in linea con quanto stabilito dalla norma comunitaria, è posto a carico dell'Organismo affidatario, che a tal fine è autorizzato a riscuotere dai beneficiari una quota parte dell'aiuto.

L'aliquota per quanto riguarda la campagna 1978-79 è determinata nella misura del 4 per cento, mentre per le campagne successive sarà stabilita con apposito decreto interministeriale.

L'erogazione dell'aiuto è, come si è detto, affidata all'Organismo.

L'AIMA, non appena ricevute da parte della Comunità le somme destinate all'aiuto, provvede a fornire all'Organismo fondi per mezzo di ordinativi diretti da emettersi su apposito capitolo del proprio bilancio.

Le somme, relative all'aiuto al consumo, assegnate dalla Comunità vengono, infatti, a far parte del bilancio dell'AIMA, che ne rende conto ai competenti organi comunitari, ai sensi della vigente normativa.

L'Organismo è tenuto a rendere all'Azienda entro due mesi dalla fine della campagna i rendiconti delle somme erogate a titolo di aiuto. Tali rendiconti sono sottoposti al controllo degli uffici della Ragioneria e della Corte dei conti presso l'AIMA.

Poichè per la concessione dell'aiuto sono necessari specifici controlli da effettuarsi

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presso gli stabilimenti ed i magazzini delle imprese confezionatrici nonchè delle ditte fornitrici e cessionarie del prodotto, per il personale dell'Organismo che vi è addetto è prevista un'apposita autorizzazione ad accedere per la verifica delle contabilità ed il prelievo dei campioni (art. 2) ed ai fini della loro identificazione è contemplato il rilascio di una speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il regolamento (CEE) n. 1562/78 demanda, infine, agli Stati membri il compito di adottare le misure necessarie per sanzionare le infrazioni al nuovo regime di aiuto, imponendo agli stessi l'obbligo di comunicarle alla Commissione, non appena adottate.

È stato, pertanto, previsto che le imprese confezionatrici, che richiedono l'aiuto per un quantitativo di olio di oliva superiore a quello accertato in sede di controllo, decadono dal diritto all'aiuto per l'intera quantità richiesta e sono, altresì, assoggettate, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pari all'importo dell'aiuto richiesto in eccedenza.

È prevista anche una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 per quelle imprese che non tengano regolarmente le contabilità prescritte dalle norme comunitarie ai fini della concessione dell'aiuto.

Rientrando l'applicazione delle norme relative alla concessione dell'aiuto in discorso fra quelle che dispongono o comunque trattano gli interventi di mercato, riservati all'AIMA e rimasti di competenza statale, è stato attribuito al prefetto, su comunicazione degli addetti ai controlli o dell'Organismo incaricato della gestione dell'aiuto, il compito di irrogare le sanzioni amministrative.

È stato inoltre demandato alle autorità competenti ad irrogare le sanzioni (penali o amministrative) anche il compito di disporre il ritiro temporaneo del riconoscimento conferito alle ditte confezionatrici ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) numero 3089/78, attuato con decreto ministeriale 7 febbraio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 9 febbraio 1979.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, concernente norme di attuazione dei regolamenti comunitari relativi al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva.

Decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare le occorrenti norme di attuazione della disciplina comunitaria relativa al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva che entra in applicazione il 1° aprile 1979;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

Per lo svolgimento dei compiti di gestione e di controllo inerenti al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, previsto dall'articolo 11 del regolamento CEE n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento CEE n. 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978, e disciplinato dal regolamento CEE n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) può avvalersi dell'« Organismo nazionale per la gestione dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva - ORNACOL », costituito dalle organizzazioni dei produttori agricoli, degli industriali e dei commercianti oleari maggiormente rappresentative in campo nazionale.

L'idoneità dell'Organismo a svolgere i compiti di gestione inerenti al regime dell'aiuto è riconosciuta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con detto riconoscimento l'Organismo acquista la personalità giuridica di diritto privato ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che esercita, nei confronti del medesimo, i poteri previsti dall'articolo 25 del codice civile.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede ad impartire all'Organismo le necessarie disposizioni per l'attuazione dei compiti ad esso affidati ed a controllarne l'attività. In tali dispo-

sizioni devono, in particolare, essere precisate le modalità per l'espletamento dei controlli sul regime di aiuto al consumo.

I rapporti tra l'Azienda e l'Organismo sono disciplinati da apposite convenzioni, ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303, e successive modificazioni.

L'onere per l'espletamento dei compiti affidati resta a carico dell'Organismo, che è autorizzato a riscuotere dai beneficiari il contributo previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 136/66, come modificato dal regolamento CEE n. 1562/78, mediante ritenuta sulle somme corrisposte a titolo di aiuto. La misura del contributo è determinata, in una aliquota percentuale dell'aiuto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'inizio di ciascuna campagna. Per la campagna 1978-79 tale aliquota è stabilita nella misura del 4 per cento.

Per consentire l'erogazione dell'aiuto l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, in relazione alle specifiche assegnazioni effettuate dalle Comunità europee, fornisce all'Organismo le somme necessarie mediante ordinativo diretto da emettersi su apposito capitolo del proprio bilancio.

L'Organismo è tenuto a rendere all'Azienda, entro due mesi dalla fine della campagna, i rendiconti delle somme erogate per l'aiuto al consumo. Tali rendiconti sono soggetti al controllo dell'ufficio di ragioneria e dell'ufficio della Corte dei conti, di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1966, n. 303.

Art. 2.

I dipendenti dell'Organismo di cui al precedente articolo 1 addetti ai controlli sono autorizzati ad eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni negli stabilimenti di confezionamento, nei magazzini e nei depositi fuori fabbrica delle imprese confezionatrici, riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 3089/78, ed in quelli delle ditte loro fornitrici o cessionarie, nonchè a richiedere alle stesse l'esibizione della contabilità prescritta per la concessione dell'aiuto, dei registri previsti ai fini fiscali, dai quali possa desumersi il movimento degli olii entrati e di quelli usciti ed il movimento delle confezioni. Gli stessi sono altresì autorizzati a prelevare campioni secondo le procedure previste dalla vigente normativa in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario.

I soggetti di cui al precedente comma devono conseguire il riconoscimento, da parte del prefetto di Roma, della qualifica di guardia particolare ai sensi delle norme contenute nel titolo IV del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento di esecuzione. Tale riconoscimento abilita i suddetti all'espletamento dei controlli in tutto il territorio nazionale.

Per la loro identificazione personale gli stessi soggetti devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le imprese confezionatrici che richiedono l'aiuto al consumo dell'olio di oliva in misura superiore a quella accertata decadono dal diritto all'aiuto per le quantità cui si riferiscono le relative domande e sono assoggettate, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo dell'aiuto richiesto in eccedenza.

In caso di irregolare tenuta della contabilità prescritta ai fini della concessione dell'aiuto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.

Alla applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto competente per territorio, su rapporto degli addetti ai controlli o dell'Organismo di cui al precedente articolo 1.

Alle infrazioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Le infrazioni previste dal quarto comma del presente articolo comportano, altresì, per le ditte confezionatrici il ritiro del riconoscimento di cui al regolamento CEE n. 3089/78 del Consiglio del 19 dicembre 1978 per un periodo minimo di tre mesi e massimo di un anno. Tale ritiro è disposto con lo stesso provvedimento che irroga la relativa sanzione e di esso è data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — MARCORA — FORLANI —
ROGNONI — PANDOLFI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO